

## ALLEGATO 3

## SCRITTURA PRIVATA

Il giorno \_\_\_\_\_ nella sede centrale dell'ERSU di Urbino, in via Vittorio Veneto n. 43, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

## TRA

l'E.R.S.U. (Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario) di Urbino in persona del Direttore Massimo Fortini, nato a Urbino (PU), il 27/06/1949, e domiciliato per la carica presso la sede dell'ERSU, in via V. Veneto, 43 Urbino c.f. 82004310411

\_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_;

## PREMESSO:

che con determinazione del Direttore n. 30 del 16 febbraio 20110 è stata avviata la procedura ristretta, per l'affidamento della fornitura e montaggio di arredamenti camere presso Casa dello studente, per un importo base di Euro 200.000,00 + iva (importo DUVRI pari a €. 0,00);

che con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega al presente atto in copia conforme all'originale, il contratto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato alla ditta \_\_\_\_\_ per un importo netto di Euro (Euro) \_\_\_\_\_;

che il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai controinteressati in data \_\_\_\_\_;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione ed ha termine a collaudo avvenuto della fornitura effettuato, da parte del Direttore della Esecuzione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La seguente documentazione è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO "A": determinazione di aggiudicazione definitiva/efficace

ALLEGATO "B": elaborati tecnici

ALLEGATO "C": offerta affidataria

ALLEGATO "D": cauzione definitiva

ALLEGATO "E": copia polizza assicurativa per RCT/RCO

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente atto
2. dalle disposizioni del disciplinare di gara
3. dalle disposizioni degli elaborati tecnici
4. dall'offerta economica

5. dalle norme di contabilità dell'ERSU di Urbino
6. dal codice civile.

#### **ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo**

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, l'ERSU di Urbino
2. aggiudicatario, la ditta denominata " \_\_\_\_\_ "
3. responsabile unico della procedura, il Direttore dell'ERSU di Urbino
4. direttore dell'esecuzione, Dott. Ing. Giglioni Gabriele

L'aggiudicatario potrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipulazione del presente atto, tra la proprie risorse, un Rappresentante al quale la Stazione Appaltante, nella persona del responsabile unico della procedura o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

#### **ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti**

##### Ambito oggettivo

Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario della fornitura e montaggio di arredamenti camere presso Casa dello Studente.

##### Corrispettivo

Il corrispettivo del presente atto, onnicomprensivo, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_, al netto di IVA.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

#### **ARTICOLO 4 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni**

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a giorni \_\_\_\_\_ computati dalla data di sottoscrizione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al predetto termine per fatto o colpa imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può chiedere di recedere dal presente atto.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente atto procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicandone le ragioni. La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'hanno determinata.

L'aggiudicatario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile unico della procedura a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter promuovere apposito contenzioso, secondo la disciplina vigente, inteso a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il responsabile unico della procedura può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni.

#### **ARTICOLO 5 - Garanzie**

L'aggiudicatario garantisce espressamente che la fornitura sia esente da vizi dovuti da deficienze dei materiali

impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inadeguati, anche solo parzialmente, all'uso.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dell'aggiudicatario anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'aggiudicatario e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

Il ritiro delle forniture da sostituire, nonché la consegna delle forniture in sostituzione dovranno essere effettuate a cura e spese dell'aggiudicatario con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006, l'aggiudicatario ha costituito una cauzione definitiva pari al 10% per cento dell'importo del corrispettivo per l'esecuzione del presente atto.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine delle operazioni di collaudo e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

#### **ARTICOLO 6 - Espletamento della prestazione, ultimazione e collaudo**

Il collaudo sarà effettuato entro \_\_\_\_\_.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che la prestazione complessiva sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite.

Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo alla prestazione eseguita tali da renderla assolutamente inaccettabile l'organo di collaudo rifiuta la emissione del relativo certificato. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo l'organo di collaudo prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che l'organo di collaudo non abbia accertato che l'aggiudicatario ha completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli.

## ARTICOLO 7 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'aggiudicatario successivamente alla sottoscrizione del verbale di collaudo.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità relativo all'aggiudicatario.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del presente atto ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

Le fatture dovranno essere intestate a - ERSU DI URBINO, via Vittorio Veneto , 43 - 61029 URBINO C. F. 82004310411 e spedite per la liquidazione ERSU DI URBINO, via Vittorio Veneto , 43 - 61029 URBINO o per e.mail al seguente indirizzo: [m.tontini@ersurb.it](mailto:m.tontini@ersurb.it) .

L'importo delle fatture verrà pagato dalla stazione appaltante entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura e comunque previo controllo del direttore della esecuzione.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.

## ARTICOLO 8 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari al 0,3 per mille del corrispettivo contrattuale. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'aggiudicatario ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo della fornitura.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile unico della procedura in merito agli eventuali ritardi nell'andamento delle prestazioni rispetto al "programma esecutivo" predisposto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, sentito il direttore dell'esecuzione.

#### ARTICOLO 9 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Quando il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto tale da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta, invia al responsabile unico della procedura una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'aggiudicatario.

Su indicazione del responsabile unico della procedura, il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a \_\_\_\_\_ giorni solari per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico della procedura.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, dispone la risoluzione del presente atto.

Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'aggiudicatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Il direttore dell'esecuzione procede a redigere, un verbale con il quale e' accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto;

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico dell'aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione

amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

#### ARTICOLO 10 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario e da darsi con un preavviso non inferiore a \_\_\_\_\_ giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r..

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno \_\_\_\_\_ giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni eventualmente già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella

assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'aggiudicatario a titolo di indennizzo.

#### **ARTICOLO 11 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'aggiudicatario ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo l'aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente atto. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ARTICOLO 12 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto. E' vietata la cessione del credito.

#### **ARTICOLO 13 - Condizione risolutiva espressa**

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

#### **ARTICOLO 14 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Urbino.

#### **ARTICOLO 15 - Trattamento dei dati personali**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del

presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'ERSU di Urbino, come rappresentato nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ERSU DI URBINO, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'aggiudicatario all'ERSU DI URBINO avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 4 - Durata, proroghe e sospensioni

Articolo 5 - Garanzie

Articolo 6 - Espletamento della prestazione e collaudo

Articolo 7 - Pagamento del corrispettivo

Articolo 8 - Penali

Articolo 9 - Risoluzione

Articolo 10 - Recesso

Articolo 11 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Urbino, li \_\_\_\_\_

ERSU DI URBINO  
IL DIRETTORE  
Massimo FORTINI

L'AGGIUDICATARIO

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)